COMUNE DI CASORIA

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale delle Ordinanze Sindacali N. 132 del 09-07-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/2000. TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DURANTE IL PERIODO ESTIVO – DIVIETO DI DETENZIONE E COLLOCAMENTO, ANCHE TEMPORANEI, DI ANIMALI D'AFFEZIONE SU BALCONI, TERRAZZE, CORTILI O AREE ESTERNE ESPOSTE A CONDIZIONI CLIMATICHE ESTREME.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

Durante il periodo estivo nel territorio del Comune di Casoria si registrano temperature elevate e prolungate esposizioni ai raggi solari, le quali costituiscono un grave e documentato rischio per la salute e la vita degli animali d'affezione;

Pervengono ai competenti uffici comunali e alle forze di vigilanza segnalazioni riguardanti cani, gatti e altri animali domestici lasciati, anche temporaneamente, su balconi, terrazze o spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole e dal calore, spesso durante l'assenza dei proprietari;

L'esposizione prolungata, o anche temporanea nelle ore di massima insolazione, a temperature ambientali critiche può provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi, sofferenze acute e la morte degli animali stessi;

Analogamente ad altre ordinanze sindacali adottate a livello nazionale e locale per limitare le attività lavorative all'aperto nei settori agricolo e dei cantieri edili nelle ore di maggiore esposizione al caldo, risulta altrettanto necessario intervenire con misure urgenti di prevenzione e tutela biologica per gli animali d'affezione;

VISTI:

Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – TUEL);

la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

la Legge Regionale della Campania 11 aprile 2019, n. 3 ("Disposizioni in materia di tutela e benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo");

gli artt. 544-ter (Maltrattamento di animali) e 727 (Abbandono di animali / Detenzione in condizioni produttive di gravi sofferenze) del Codice Penale;

la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con Legge n. 201/2010;

CONSIDERATO:

Che le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per l'incolumità psicofisica degli animali;

Che occorre adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela della salute pubblica, dell'igiene urbana e del benessere animale sull'intero territorio comunale;

O R D I N A

Periodo di applicazione:

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano **a decorrere dalla data della sua pubblicazione e fino al 30 settembre 2026 compreso**, salvo proroghe o anticipazioni legate all'andamento delle condizioni meteorologiche.

Divieti:

È fatto assoluto divieto di detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d'affezione su:

- Balconi;
- terrazze;
- cortili;
- verande;
- aree esterne comuni;
- recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria;

durante la fascia oraria compresa tra le ore 11:00 e le ore 18:00, in concomitanza e in presenz a di anche una sola delle seguenti condizioni:

- Esposizione diretta dell'animale e del suo spazio di stazionamento ai raggi solari;
- Temperatura ambientale elevata e assenza di ombreggiatura permanente o teli oscu ranti idonei;
- Insufficiente ventilazione o ristagno d'aria nello spazio di custodia;
- Mancanza di acqua fresca e potabile facilmente accessibile all'animale;
- Impossibilità per l'animale di accedere autonomamente a spazi interni all'abitazione o a ricoveri idoneamente rinfrescati.

Obblighi dei proprietari e detentori:

I proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo degli animali d'affezione devono costantemente garantire:

- Un'idonea e strutturale protezione dal sole, dall'irraggiamento e dalle ondate di calore;
- una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all'ombra;
- condizioni igienico-sanitarie e ambientali pienamente compatibili con il benessere psicofisico dell'animale e con le sue caratteristiche etologiche;
- un'adeguata e attiva custodia degli animali durante le proprie assenze, evitando di lasciarli incustoditi in ambienti vulnerabili ai picchi termici (compresi i veicoli a motore in so sta).

Controlli e Vigilanza:

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casoria, le Forze dell'Ordine dello Stato presenti sul territorio, il Servizio Veterinario della competente ASL Napoli 2 Nord e le Guardie Particolari Giurate Zoofile riconosciute dalle associazioni di protezione animale sono incaricati della vigilanza, dell'esecuzione e del rigoroso controllo del rispetto della presente ordinanza.

Sanzioni:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato punibile ai sensi degli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale:

- La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 (ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000);

– nei casi in cui venga accertato un grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi di controllo procederanno all'immediata messa in sicurezza dello stesso tramite sequestro cautelativo e contestuale trasferimento presso idonea struttura di ricovero convenzionata, gravando il trasgressore delle relative spese di trasporto, cura e custodia.

Entrata in vigore e pubblicità:

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Casoria per la durata di giorni 15.

D I S P O N E

Di dare la massima e capillare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente;

che la presente ordinanza venga comunicata, per quanto di rispettiva competenza:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli,

alla Direzione del Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 2 Nord,

alla locale Stazione dei Carabinieri di Casoria,

al Comando di Polizia Locale del Comune di Casoria,

al Commissariato della Polizia di Stato di Afragola.

AVVERTE

Che le violazioni alla presente ordinanza comportano l'applicazione delle sanzi oni amministrative previste dalla normativa vigente.

È fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale qualora i fatti integrino ipotesi di reato previste dall'ordinamento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

In via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
AVV. RAFFAELE BENE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.